

Regione Lazio

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 giugno 2018, n. G07168

Revoca e sostituzione della Determinazione del 26 aprile 2018 n. G05523 avente ad oggetto le disposizioni sulla riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, a seguito delle sospensioni previste dai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii., per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole, avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni di cui Allegato 1 [Accumoli; Amatrice; Antrodoto; Borbona; Borgo Velino; Castel Sant'Angelo; Cittareale; Leonessa; Micigliano; Posta] e Allegato 2[Cantalice; Cittaducale; Poggio Bustone; Rivodutri; Rieti*] del D.L.189/2016 e ss.mm.ii, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.55 del 29 maggio 2018.

OGGETTO: Revoca e sostituzione della Determinazione del 26 aprile 2018 n. G05523 avente ad oggetto le disposizioni sulla riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, a seguito delle sospensioni previste dai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii., per **i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole**, avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni di cui Allegato 1 [Accumoli; Amatrice; Antrodoto; Borbona; Borgo Velino; Castel Sant'Angelo; Cittareale; Leonessa; Micigliano; Posta] e Allegato 2[Cantalice; Cittaducale; Poggio Bustone; Rivodutri; Rieti*] del D.L.189/2016 e ss.mm.ii, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.55 del 29 maggio 2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTO l'art. 17 comma 10 della L. 449/1997, che ha trasferito alle Regioni a Statuto Ordinario dal 1° gennaio 1999 le funzioni amministrative della riscossione, dell'accertamento, dei rimborsi del controllo, dell'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo della tassa automobilistica e sono svolte con le modalità previste da un Decreto del Ministero delle Finanze da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo di legge;

RICHIAMATO l'art. 2 del suddetto emanato Decreto del Ministero delle Finanze n.418/1998, *“Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione.... relative alle tasse automobilistiche non erariali”*, il quale prevede che le Regioni a Statuto Ordinario, oltre che direttamente, possono autorizzare e affidare la riscossione della tassa automobilistica a quei soggetti terzi sia mediante l'istituto dell'avvalimento, sia in forza di atti normativi statali o regionali i quali, per assicurare il corretto adempimento del pagamento delle tasse automobilistiche siano tenuti ad assicurare il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche e a rilasciare al contribuente l'attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata;

VISTO l'Art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011 *“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”*, che assegna alle Regioni la disciplina della tassa automobilistica regionale nei limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;

PRECISATO CHE il comma 1 dell'art.1 del D.L.189/2016, così come modificato dall'art.1 comma 1 della L.n.229/2016 e dall' art.18 – undicesimo comma 1 lettera a) del D.L.8/2017, convertito con modificazioni in L.45/2017, prevede che le disposizioni di cui art. 45, 46, 47 e 48 del decreto, il cui scopo è quello disciplinare gli interventi di varia natura a favore della popolazione residente nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli Allegati 1 e 2 dello stesso decreto, per i residenti nel Comune di Rieti sono applicate limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale territorialmente competenti;

RILEVATO CHE il comma 11 dell'art. 48 del D.L.189/2016, convertito con modificazioni con L. 229/2016, così come modificato da: 1) D.L.8/2017, art.11, comma 1, lettera f, convertito con modificazioni con L. 45/2017; 2) D.L. 50/2017, art.43, comma 3, convertito con modificazioni con L. 96/2017; 3) art.1, comma 736, lettera a, della L. 205/2017; 4) Decreto legge n. 55 del 29 maggio 2018, ha disposto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, **per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 gennaio 2019. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019”;

VISTA la Determinazione n. G05096 del 16/04/2018, pubblicata sul BURL n. 31 del 17/04/2018, con la quale è stato disposto il termine perentorio del 31 maggio 2018 per il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno tributario 2016 e per la presentazione delle istanze ad ACI per la regolarizzazione della tassa automobilistica per il medesimo anno tributario;

CONSIDERATO CHE la Tassa Automobilistica è istituita e disciplinata nei suoi aspetti fondamentali riguardanti i soggetti passivi, l'accertamento e la base imponibile, dalle seguenti fonti normative:

- l'Art.2 del D.P.R. n.39/1953 e ss.mm. ii. (*Testo unico delle Tasse automobilistiche*);
- la L. 463 /1955 (titolo II) in particolare l'art.18;
- la L. 158/1990 art.5 comma 1 e ss.mm.ii., in cui è previsto che la Tassa Automobilistica è applicata ai veicoli immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonché a quelli che non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse;
- la L. 53/1983 di conversione del D.L. 953/1982, il cui art.5 individua il soggetto passivo tenuto all'adempimento del pagamento della tassa automobilistica;
- il d.lgs. 504/1992, con il quale la tassa automobilistica ha assunto la denominazione di tassa automobilistica regionale;
- il D.M. delle finanze n.462/1998" Regolamento *sui termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche ai sensi art. 18 della L. 463/1955*", che stabilisce le modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche;
- la L. 449/1997, art.17 "*disposizioni tributarie in materia di veicoli* ";
- la Tabella n. 1, di cui all'art. 2 comma 63 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni in L. 286/2006 e la Tabella n.2 della medesima legge, relativa al comma 321 art.1 della L. 296/2006, nella quale sono state determinate le cifre e le misure degli importi delle nuove tariffe ai sensi del comma 16 dell'art.17 della L.n.449/1997;

RICHIAMATO il Decreto del 15 aprile 1999 del Ministero delle Finanze, con il quale è stata approvata la Convenzione Tipo relativa alle attività svolte da Poste Italiane SPA in relazione ai versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale, di cui le Regioni a Statuto Ordinario e le Province Autonome si possono avvalere nell'esercizio della riscossione delle tasse automobilistiche;

APPURATO CHE, come previsto dall' art. 2 del DM delle finanze n.418/1998, l'organizzazione amministrativa della riscossione della tassa automobilistica è in capo alla Regione, sia opportuno affidare a Poste Italiane Spa, la gestione della riscossione del pagamento rateale di cui trattasi, in quanto il soggetto risulta in grado di garantire l'attività di riscossione attraverso una capillare, diffusa e radicata presenza sul territorio, anche nelle zone terremotate, di punti fisici di riscossione e di eseguire un riversamento celere delle somme incassate alla Regione Lazio, in base al tipo di servizio di pagamento prestato da Poste Italiane, identificato nell'istituto di conto corrente;

VALUTATO CHE Poste Italiane Spa, mediante il prodotto Bancoposta Spa, garantisce la gestione dei C/C, con nota n.165367 del 23 Marzo 2018, è stata richiesta l'apertura di un nuovo conto corrente dedicato al versamento rateale delle tasse automobilistiche per i soggetti residenti nelle zone terremotate alla data degli eventi sismici, così come indicato in oggetto, a seguito della quale Poste Italiane Spa, in data 29 Marzo 2018, ha fornito il Codice Numerico **1041505643** del Conto Corrente dedicato, intestato alla Regione Lazio;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 11 art.48 del D. L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017 per effetto delle sospensioni, disposte *dai commi 10 e 10-bis del D.l.n.189/2016 e ss.mm. ii.* avviene, **per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (*soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole*), senza l'applicazione di sanzioni e interessi entro il **31 maggio 2018** e che gli stessi possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018;

RITENUTO congruo e ragionevole stabilire la possibilità di rateizzare, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni di cui all'oggetto, le tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017 per effetto delle

citare sospensioni, in cinque rate mensili di pari importo per ogni targa interessata e per ogni anno tributario ora citato;

STABILITO che i pagamenti rateali di cui si tratta, per essere considerati validi e debitamente assolti, devono essere eseguiti solo mediante bollettino postale cartaceo di conto corrente n. **1041505643** di Poste Italiane Spa;

DISPOSTO che la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per **i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole**, che alla data del 24/08/2016 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma (comuni elencati nell'Allegato 1 del D.L.189/2016), o altresì che alla data del 26 Ottobre 2016 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma (comuni elencati nell'Allegato 2 D.L.189/2016), come in oggetto specificato, può avvenire in due modalità:

1. Pagamento dell'intero importo della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il 16/01/2019 (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm. ii), come segue:
 - i. Anno tributario 2016: pagamento entro il 16/01/2019 mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A;
 - ii. Anno tributario 2017: pagamento presso gli intermediari alla riscossione. L'elenco degli intermediari alla riscossione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio dedicato alla tassa automobilistica e raggiungibile attraverso il seguente percorso:
www.regione.lazio.it>argomenti>tributiregionali>tassaautomobilistica>bolloauto>modalità di pagamento. L'elenco degli intermediari presso i quali eseguire il pagamento del bollo auto dell'annualità 2017, è riportato nell'Allegato A.
2. Anno tributario 2016 e 2017: pagamento di cinque rate di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;

PUNTUALIZZATO che per aderire alla rateizzazione di cui al punto precedente, i contribuenti interessati devono versare la prima rata entro il 16/01/2019 (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). Le successive quattro rate andranno versate come segue:

- La seconda rata, entro il 28 febbraio 2019;
- La terza rata, entro il 01 aprile 2019;
- La quarta rata, entro il 30 aprile 2019;
- La quinta rata entro il 31 maggio 2019.

Dal 01 giugno 2019, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 31 maggio 2019 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il 16/01/2019, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del 31/05/2019 l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del 31/05/2019 l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

RICHIAMATI rispettivamente: 1) l'art.16 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm. ii.
2) l'art.4 comma 3 e art.18 comma 1 lettera C della l.r.n.6/2002;
3) art.66 del R.R.n.1/2002 e s.m.i.
4) art.160 comma 1 lettera B punto 3, e allegato B del R. R. n.1/2002 e ss.mm.ii.;
5) l'art. 77 della Costituzione Italiana

CONSIDERATO CHE, da quanto premesso, con l'entrata in vigore del Decreto Legge n.55 del 29 Maggio 2018 in pari data, occorre procedere, in presenza dei presupposti primo periodo di cui art.21 quinquies comma 1 della L.n.241/1990 e s.m.i. alla revoca e sostituzione con il presente atto della Determinazione del 26 aprile 2018 n. G05523;

IN FORZA dell'incarico conferito con DGR.n.209 del 7 maggio 2018;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di stabilire:

- ai sensi del comma 11 dell'art.48 del D. L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017 per effetto delle sospensioni, disposte dai commi 10 e 10 bis del D.L.n.189/2016 e ss.mm.ii., **per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 [soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole che, alla data del 24/08/2016, avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'Allegato 1 del D.L.189/2016, o altresì che, alla data del 26 Ottobre 2016, avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'Allegato 2 D.L.189/2016 (nel comune di Rieti tale ripresa della riscossione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarano l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale territorialmente competenti)], senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
- che la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti di cui al punto precedente può avvenire in due modalità alternative:
 1. Pagamento dell'intero importo della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il 16/01/2019 (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm. ii), come segue:
 - i. Anno tributario 2016: pagamento entro il 16/01/2019 mediante bollettino postale N. **1041505643**, indicando nel bollettino rata n. 1 come unica rata da pagare;
 - ii. Anno tributario 2017: pagamento presso gli intermediari alla riscossione, L'elenco degli intermediari alla riscossione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio dedicato alla tassa automobilistica e raggiungibile attraverso il seguente percorso:
www.regione.lazio.it>argomenti>tributiregionali>tassaautomobilistica>bolloauto>modalità di pagamento;
 2. Anno tributario 2016 e 2017: pagamento di cinque rate di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;
- che, per aderire alla rateizzazione di cui al punto precedente, i contribuenti interessati devono versare la prima rata entro il 16/01/2019 (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). Le successive quattro rate andranno versate come segue:
 - La seconda rata, entro il 28 febbraio 2019;
 - La terza rata, entro il 01 aprile 2019;
 - La quarta rata, entro 30 aprile 2019;
 - La quinta rata entro il 31 maggio 2019.
- Dal **01 giugno 2019**, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 31 maggio 2019 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.
- Fermo restando il versamento della prima rata entro il 16/01/2019, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del 31/05/2019 l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del 31/05/2019 l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.
- Di revocare e sostituire con il presente atto la Determinazione del 26 aprile 2018, n. G05523.

In considerazione della natura normativa del Decreto Legge ex Art.77 della Costituzione Italiana, ulteriori disposizioni in merito, se necessarie, saranno adottate in sede di conversione in legge del suddetto Decreto Legge N.55/2018.

La presente Determinazione è trasmessa all'Ufficio della ricostruzione della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione
Dott. Marco Marafini

ALLEGATO A

ISTRUZIONI OPERATIVE PER:

- A. IL CORRETTO ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO DEGLI ANNI TRIBUTARI 2016 E 2017 IN **MODALITA' RATEALE**, SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.
- B. PAGAMENTO IN **UN'UNICA SOLUZIONE** DEL BOLLO AUTO DELL'ANNO TRIBUTARIO 2016 SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.
- C. PAGAMENTO IN **UN'UNICA SOLUZIONE** DEL BOLLO AUTO DELL'ANNO TRIBUTARIO 2016 SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

Contribuenti per i quali la legge prevede le modalità di pagamento di cui ai punti A., B. e C.

I contribuenti ammessi dalla legge a poter usufruire del pagamento rateale del bollo auto delle annualità 2016 e 2017 nelle zone terremotate, sono i seguenti:

- **soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole**, avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni di cui **Allegato 1** [Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Borbona; Borgo Velino; Castel Sant'Angelo; Cittareale; Leonessa; Micigliano; Posta] e **Allegato 2** [Cantalice; Cittaducale; Poggio Bustone; Rivodutri; Rieti (nel comune di Rieti, l'agevolazione in parola si applica *limitatamente* ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale territorialmente competenti)] ai sensi del comma 11 dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.

- A. PAGAMENTO RATEALE BOLLO AUTO DEGLI ANNI TRIBUTARI 2016 E 2017 IN **MODALITA' RATEALE**, SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

I pagamenti rateali sono riservati solo ai contribuenti sopra indicati e possono essere eseguiti solo presso gli Uffici postali dei comuni di cui all'Allegato 1 e 2 sopra individuati. Per i comuni riportati nella tabella che segue, i pagamenti rateali possono essere eseguiti presso i seguenti Uffici postali:

COMUNE	INDIRIZZO UFFICIO POSTALE
L'Aquila (<i>per i soggetti sopra indicati che sono alloggiati presso L'Aquila</i>)	Via della Crocetta snc
San Benedetto del Tronto (<i>per i soggetti sopra indicati che sono alloggiati presso S. Benedetto Del Tronto</i>)	Via Mario Curzi 26

Di seguito, si riportano le modalità per il corretto assolvimento del pagamento della tassa automobilistica delle annualità tributarie 2016 e 2017 in modalità rateale, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi:

- a) per aderire alla rateizzazione di cui al punto precedente, i contribuenti interessati devono versare la prima rata entro il **16/01/2019** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). Le successive quattro rate andranno versate come segue:
- La seconda rata, entro il 28 febbraio 2019;
 - La terza rata, entro il 01 aprile 2019;
 - La quarta rata, entro 30 aprile 2019;
 - La quinta rata entro il 31 maggio 2019.

- b. i pagamenti rateali possono essere eseguiti esclusivamente con i bollettini di c/c postale n. **1041505643**, disponibili presso gli Uffici postali sopra indicati (*nel caso che gli Uffici postali non disponessero momentaneamente dei bollettini predisposti allo scopo, è possibile utilizzare un bollettino bianco dove il contribuente dovrà avere cura di riportare tutte le notizie utili per consentire l'aggiornamento dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche, che ad ogni buon fine si riportano di seguito*);
- c. utilizzare per ognuna delle rate da pagare, un bollettino postale per ogni targa e per ogni anno tributario (*ad esempio: per la targa XXYYYXX, se occorre eseguire il pagamento rateale sia per l'anno tributario 2016 che per il 2017, occorre utilizzare due bollettini postali: uno per la rata riferita all'anno 2016 e un altro riferito alla rata del 2017. Analogamente, se occorre pagare le rate di due targhe diverse, occorrerà utilizzare un bollettino per ogni targa e per ogni anno tributario, evitando di sommare gli importi ed eseguire un pagamento cumulativo che non consente la corretta attribuzione nell'archivio del regionale delle tasse automobilistiche dei pagamenti delle targhe interessate*);
- d. compilare il bollettino in tutte le sue parti. A questo riguardo, al fine di eseguire un corretto pagamento e consentire un conseguente corretto aggiornamento dell'archivio tributario, è necessario che siano riportate nel corpo del bollettino le informazioni richieste come segue:
- Importo da pagare in cifre e in lettere;
 - La targa del veicolo interessato;
 - L'anno tributario per il quale si procede al pagamento (2016 o 2017);
 - Il numero della rata per il quale si esegue il pagamento (01, 02, ecc.);
 - Il nominativo del titolare del veicolo (*soggetto passivo del tributo*) per il quale si esegue il pagamento;
 - La categoria del veicolo (*autoveicolo, motoveicolo o rimorchio*);
 - La data di scadenza del pagamento del periodo tributario a cui esso si riferisce [*ad esempio: se si esegue il pagamento rateale dell'anno tributario 2016, il cui bollo auto aveva validità fino al 31 agosto del 2016 e la cui scadenza di pagamento per il suo rinnovo era il 30 settembre 2016, occorre indicare il mese e l'anno di validità del bollo auto per il quale si esegue il pagamento (in questo caso la scadenza del pagamento del bollo auto che si sta eseguendo è agosto 2017), inserendo nell'apposito spazio del bollettino, come mese di scadenza 08 e come anno di validità del pagamento che si sta eseguendo 2017*];
 - I mesi di validità del bollo auto per il quale si esegue il pagamento (*per il caso di cui al punto precedente, inserire negli appositi quadratini dedicati del bollettino il numero 12, che corrisponde al numero dei mesi di validità del pagamento che si sta eseguendo e, cioè, da settembre 2016 ad agosto 2017*).

B. PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE DEL BOLLO AUTO DELL'ANNO TRIBUTARIO 2016 SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

Dato che con Determinazione n. G05096 del 16/04/2018, pubblicata sul BURL n. 31 del 17/04/2018, è stato stabilito il termine perentorio del 31 maggio 2018 per il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno tributario 2016 e, conseguentemente, non è più possibile pagare il bollo auto per tale annualità presso gli intermediari alla riscossione per l'inibizione degli archivi, il pagamento in un'unica soluzione del

bollo auto relativo all'annualità **2016**, potrà essere eseguito solo mediante bollettino postale N. **1041505643**, entro il **16/01/2019**. Per il corretto assolvimento del tributo, il bollettino dovrà essere compilato con le modalità sopra indicate, avendo cura di indicare come rata per il quale si esegue il pagamento il numero **01**.

C. PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE DEL BOLLO AUTO DELL'ANNO TRIBUTARIO 2017 SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

Il pagamento del bollo auto relativo all'anno tributario **2017** in un'unica soluzione, può avvenire entro la data del **16/01/2019** rivolgendosi agli intermediari alla riscossione, che sono di seguito elencati (gli archivi, per l'anno 2017, non sono inibiti al pagamento):

- le **Delegazioni ACI** (per conoscere la Delegazione più vicina, cerchi su internet "ricerca uffici aci" e continui la navigazione secondo le informazioni che compaiono a video);
- le **Agenzie Sermetra** (per conoscere l'Agenzia Sermetra più vicina, cerchi su internet "ricerca agenzie Sermetra" e continui la navigazione secondo le informazioni che compaiono a video);
- **Banca 5**, presso gli esercizi ad essa aderenti (per conoscere gli esercizi convenzionati, cerchi su internet "Banca 5" e continui la navigazione secondo le informazioni che compaiono a video);
- **Sisal Group Spa**, attraverso i propri punti di riscossione (per conoscere i punti di riscossione SisalPay, cerchi su internet "Sisal bollo auto" e continui la navigazione secondo le informazioni che compaiono a video);
- Gli **Uffici Postali**, mediante pagamento on-line allo sportello (per conoscere ulteriori modalità di pagamento presso Poste Italiane, cerchi su internet "poste italiane bollo auto" e continui la navigazione secondo le informazioni che compaiono a video);
- **Internet Banking e Sportelli Bancomat (ATM)** delle Banche convenzionate (per conoscere gli Istituti di Credito aderenti, cerca su internet "modalità di pagamento bollo auto Regione Lazio" e consulta l'elenco delle Banche convenzionate);
- **pagoBollo** on line (per conoscere le modalità di pagamento, cerca su internet "paga bollo aci" e continua la navigazione secondo le informazioni che compaiono a video).
- le **altre Agenzie di pratiche auto** presenti sul territorio;
- le **Tabaccherie** autorizzate

Per conoscere l'importo della tassa automobilistica 2016 e 2017 da pagare in maniera rateale o l'importo del bollo auto 2016 da pagare in un'unica soluzione tramite bollettino postale (l'importo del pagamento in un'unica soluzione dell'anno 2017 sarà reso noto dall'intermediario al momento del collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche per il relativo pagamento) e ricevere informazioni ed assistenza in merito, i contribuenti interessati (**soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole**) dei comuni di cui all'Allegato 1 e 2 di cui sopra, potranno rivolgersi al C.A.T.A. (Centro Assistenza Tasse Automobilistiche di ACI), i cui recapiti sono:

- **Tel. 06 88840290** - dal lunedì al venerdì, tranne i festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00;
- **Fax 06 88840291** (sempre attivo)

I costi della chiamata dipendono dalla tariffazione dell'operatore telefonico utilizzato dall'utente.

- **Indirizzo e-mail infobollo@lazio.aci.it**

Il Direttore della Direzione
Dott. Marco Marafini